

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CATERINA LUCARELLI

Seduta del 25/06/2019

### FATTO

Parte ricorrente riferisce che “Il mio reclamo del 19/12/2018, prot. PB-181204555 riguardante il calcolo di rimborso del mio buono fruttifero ventennale, al mio avviso [n]on co[r]risponde con i miei calcoli”. Quindi inoltra ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo “di ricalcolare intero rimborso di questo buono fruttifero”.

Convenuto ritualmente, l’intermediario afferma che:

- i ricorrenti contestano il rendimento calcolato dall’intermediario per il seguente BF “ordinario” di cui sono cointestatari: “serie «U» n. 04.940.753 07 di Lire 5.000.000 emesso nel novembre 1998”;
- il buono in esame “riporta correttamente i rendimenti e le condizioni previste per la serie "U" istituita con il D.M. Tesoro 24 dicembre 1997 e vigente al momento dell'emissione del titolo”;
- i ricorrenti “contestano genericamente l’esattezza del calcolo del rendimento effettuato [dall’intermediario] e ne chiedono il ricalcolo, senza tuttavia fornire a titolo comparativo i conteggi ritenuti corretti”;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'accuratezza del proprio operato sarebbe confermata dallo sviluppo del rendimento del BF oggetto di ricorso (riprodotto nelle controdeduzioni), verificabile dagli stessi interessati tramite l'apposita procedura disponibile sul portale istituzionale di Cassa Depositi e Prestiti

Quindi l'intermediario chiede all'ABF di rigettare il ricorso, stante la piena osservanza della normativa di riferimento.

Parte ricorrente, lette le controdeduzioni, afferma : "lo sottoscritto ..., contesto il conteggio del saldo e prego di ricalcolarlo".

## DIRITTO

In via pregiudiziale, il Collegio prende atto che il ricorrente non allega il reclamo né altra documentazione a sostegno della propria richiesta; in particolare, non vi è evidenza del buono di cui non è specificata in modo puntuale neppure la data di sottoscrizione. L'intermediario nelle controdeduzioni individua il buono come appartenente alla serie «U», identificato dal n. 04.940.753 07, emesso "nel novembre 1998", del valore di Lire 5.000.000.

In ogni caso, il Collegio ritiene risulti una indeterminatezza della domanda posta da parte ricorrente, condizione che rende il ricorso inammissibile, visto che, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro esso deve contenere i requisiti prescritti dall'art. 163, comma terzo, nn. 3 e 4 c.p.c., "ai sensi del quale "l'atto di citazione deve contenere ... la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e le relative conclusioni". La richiesta mossa dal ricorrente di un "ricalcolo" del rimborso del BF in questione ha senz'altro natura consulenziale e, in quanto tale, è da considerarsi inammissibile (cfr., ex multis, Coll. Coord. n. 10003/2016, n. 1430/2016 e n. 7854/2015, Coll. Bari n. 5829/2017 e n. 12846/2018). Infatti, sul punto, l'Arbitro Bancario Finanziario ha più volte statuito di non poter esaminare domande aventi natura consulenziale ed esplorativa; come può leggersi nei precedenti sul tema, ciò accade in presenza di un'allegazione connotata da vaghezza e genericità, atteso che ogni domanda giudiziale postula un'affermazione univoca, un vanto determinato, una pretesa insoddisfatta rispetto ai quali sia resa possibile al Collegio la verifica di fondatezza su base documentale al quale è chiamato dalla normativa applicabile (cfr., ex multis, Collegio di Napoli, decisioni n. 2950/2017 e n. 4135/2014; Collegio di Roma, decisioni n. 2358/2014 e n. 758/2015; Collegio di Milano decisioni n. 4777/2015, n. 1894/2013, n. 644/2010, n. 385/2011).

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI